

Allegato A

TITOLO	2014IT16RFOP012 - CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022: LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DEL SITO PRODUTTIVO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE - ASSE III AZIONE III.3.C.1.1
FINALITÀ	La misura è finalizzata a sostenere gli interventi di efficientamento energetico promossi dalle micro e piccole imprese artigiane lombarde del settore manifatturiero che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente esasperato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19.
R.A. PRS XI LGS.	Econ.14.01.44 "Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up d'impresa"
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Micro e piccole imprese secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, afferenti al codice Ateco, sezione C, che alla data di presentazione della domanda di contributo siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano la sede, legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo ed oggetto dell'intervento, in Lombardia; - siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 12 mesi; - non siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 3 del Reg. (UE) n.1301/2013; - siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio con codice Ateco, sezione C (attività manifatturiere); - siano in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). <p>Sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione</p>

	<p>Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis.</p> <p>In caso di applicazione del regime di aiuto de minimis sono escluse le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i..</p> <p>In caso di applicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il contributo regionale può essere concesso come previsto dall'aiuto SA. 58547 alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto.</p> <p>In caso di applicazione del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" approvato con Comunicazione (2022) 131 del 24.3.2022, i contributi non sono concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, ma non solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente linea ammonta a € 22.326.809,93.

FONTE DI FINANZIAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - € 14.500.000,00 sui rientri del Fondo Miur FESR di cui alla comunicazione PEC di Finlombarda all'Autorità di Gestione del 01 aprile 2022, al protocollo regionale n. R1.2022.0007611, a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15327 che presenta la necessaria disponibilità di competenza sull'esercizio finanziario 2023; - € 7.826.809,93 sul bilancio regionale 2022-2024, sull'esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15318, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	<p>L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili per gli aiuti concessi in regime de minimis o nella sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19," entro il termine di validità del Regime Quadro medesimo o, salvo successivo inquadramento previa notifica unica statale o regionale, nella sezione 2.1. del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" approvato con Comunicazione (2022) 131 del 24.3.2022.</p> <p>Il contributo potrà alternativamente essere concesso fino al 35% delle spese ammissibili, con successivo inquadramento previa notifica unica statale o regionale, nella sezione 3.13 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19," (incrementabili di un ulteriore 15% per le aree di Aiuti a Finalità Regionale elencate all'allegato 1 della DGR 4 aprile 2022, n. XI/6225. <u>In tal caso le spese sono ammissibili se sostenute esclusivamente dopo la data di presentazione della domanda.</u></p> <p>Il contributo massimo concedibile è pari a 50.000,00 euro.</p> <p>Non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una</p>

	<p>sovracompensazione, mentre è ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo.</p> <p>Ulteriori caratteristiche dell'agevolazione saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p>
<p>REGIME DI AIUTO</p>	<p>I contributi a fondo perduto sono concessi, entro il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, e SA.101025 in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i.. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “Quadro Temporaneo” comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti.</p> <p>Decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, salvo proroga del Regime e dell' Aiuto, il contributo si inquadra nei seguenti regimi alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo); – previa notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea, nella sezione 2.1. del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” approvato dalla Commissione europea con Comunicazione (2022) 131 del 24.3.2022, alle condizioni e

	<p>con le esclusioni ivi previste;</p> <ul style="list-style-type: none"> - previa notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea, nella sezione 3.13 del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19" approvato dalla Commissione europea con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 e s.m.i. <p>L'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e della sezione 3.13 del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19", è demandata a provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico.</p> <p>Nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può essere concesso, come previsto dall'aiuto SA. 58547, alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto.; - può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
--	---

	<p>Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;</p> <ul style="list-style-type: none">- è concesso entro e non oltre il termine di validità del Regime (30 giugno 2022 per la sezione 3.1. e 31 dicembre 2022 per la sezione 3.13), salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e comunque nei limiti della spesa sostenuta;- qualora la concessione di nuovi Aiuti nella sezione 3.1 comporti il superamento dei massimali richiamati limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dall'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. <p>In caso di successivo inquadramento nella sezione 2.1. del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" approvato con Comunicazione (2022) 131 del 24.3.2022 il contributo a fondo perduto può essere concesso alle micro e piccole imprese che non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda.</p> <p>Nei casi di applicazione del Regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;- la concessione dei contributi non è rivolta a imprese che si
--	--

	<p>trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013; - attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica. <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per l'efficientamento energetico del sito produttivo di un ammontare minimo pari a 15.000,00 euro, da realizzare unicamente presso la sede legale o operativa, in cui si svolge di fatto il processo produttivo, presente in Lombardia (rilevabile dalla visura) e da rendicontare entro il termine massimo del 31/03/2023.</p> <p>Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro (cinquecento/00).</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili le <u>spese sostenute dalla data di approvazione della presente Deliberazione, quietanzate dopo la data di presentazione della domanda e fino alla data di presentazione della rendicontazione. Solo in caso di applicazione del regime</u></p>

<p><u>di aiuto 3.13 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19” le spese per essere ammissibili devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda.</u></p> <p><u>L'intervento di efficientamento energetico del sito produttivo per essere ammissibile al contributo deve essere corredato, in fase di domanda, da una relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia redatta secondo il modello previsto dal bando attuativo, che dettagli gli investimenti da realizzare. Dalla relazione tecnica deve essere evidente il risparmio energetico da conseguire con l'intervento di efficientamento presentato nella domanda di contributo.</u></p> <p><u>In fase di rendicontazione gli interventi realizzati e considerati ammissibili in istruttoria dovranno raggiungere, pena la decadenza, almeno il 60% dell'efficienza energetica dichiarata in domanda, come da relazione di chiusura del progetto redatta secondo il modello previsto dal bando attuativo da un tecnico competente per materia</u> iscritto al relativo ordine professionale e allegata alla documentazione presentata in sede di rendicontazione delle spese.</p> <p>Sono ammissibili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile), le spese strettamente funzionali all'efficientamento energetico del sito produttivo relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microgenerazione con potenza massima di 200 kWel;b) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature <u>in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso</u> nel sito produttivo;d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore <u>in sostituzione delle caldaie in uso</u>;e) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio

	<p>energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;</p> <p>f) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);</p> <p>g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento;</p> <p>h) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g);</p> <p>i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 68 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle precedenti voci da a) a h).</p> <p>Le spese di cui alle lettere a) e b) non devono essere oggetto della relazione del tecnico in quanto assicurano l'autoproduzione di energia e, quindi, consentono un risparmio sulla spesa energetica ma sono ammissibili a contributo solo in presenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile (15.000,00 euro).</p> <p>Sono escluse le spese non direttamente correlate all'intervento di efficientamento energetico presentato (ad eccezione delle spese di cui ai precedenti punti h) e i).</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nel provvedimento attuativo.</p>
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>L'assegnazione del contributo sarà a sportello valutativo (art. 5 del D.Lgs. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di adesione.</p> <p>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande di contributo sino alla percentuale massima del 15% della dotazione finanziaria</p>

	<p>stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.</p> <p>Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.</p> <p>Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo, fatti salvi i casi in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo; b) eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse.
<p>MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA</p>	<p>L'iter istruttorio sarà articolato in una fase formale e una fase tecnica che sarà svolta da Finlombarda S.p.A.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione. <p>L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità dell'operazione in termini di definizione degli obiettivi ossia capacità di generare efficienza energetica nel sito produttivo: nell'assegnazione del punteggio sarà utilizzato un modello automatizzato, declinato nel bando attuativo anche sulla base dei risparmi energetici dichiarati, generabili dall'intervento di efficientamento presentato. - Caratteristiche distintive delle imprese: presenza di sistemi di certificazione ambientale comprese le certificazioni energetiche. <p>Alle imprese richiedenti sarà assegnato un punteggio da 0 a 100. Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 50 punti saranno ammesse in base all'ordine cronologico di</p>

	<p>presentazione della domanda e nei limiti della dotazione finanziaria.</p> <p>La valutazione è finalizzata alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione dei contributi che seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p> <p>Al termine delle fasi istruttorie Finlombarda S.p.a. procederà a trasmettere al Responsabile del procedimento di concessione le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento sarà di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione delle domande, termine entro il quale Regione Lombardia adotterà il provvedimento di concessione del contributo, fatte salve le sospensioni dei termini per richiesta di integrazioni in fase istruttoria.</p> <p>Ulteriori caratteristiche della fase istruttoria saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p>
EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	<p>Il contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili.</p> <p>Gli investimenti realizzati dovranno raggiungere almeno il 60% del risparmio energetico dichiarato in domanda, dimostrato attraverso la relazione di chiusura di progetto, redatta dal tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia da allegare in rendicontazione. Nel conteggio dei suddetti risparmi energetici non rientrano i risparmi relativi alle spese di cui alle lettere a) e b) del punto "spese ammissibili".</p> <p>Ai fini dell'erogazione del contributo sarà accertata la corrispondenza tra l'investimento oggetto della valutazione effettuata ai fini della concessione e gli interventi effettivamente realizzati e rendicontati.</p>
ASSISTENZA TECNICA	Finlombarda S.p.A., Società finanziaria <i>in house</i> di Regione Lombardia.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi online nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.